CITTA' DI
VENEZIA

Venezia, del 6 luglio 2009
Prot. n. 576/285889

Dipartimento Gestione del
Territorio e Attività autorizzative

Direzione Ambiente e
Sicurezza del Territorio

Servizio per la Tutela
Delle Acque, degli Animali e
Dell'Igiene e di Polizia Mortuaria
Responsabile del procedimento
Il Direttore
dottor. Gian Luigi Penzo

Sede di Venezia *Campo Manin,*
S. Marco 4023
30124 Venezia
tel. 041 274 8366
fax 041 274 8125

IL SINDACO

OGGETTO: disposizioni esplicative per le procedure di rilascio del certificato di regolare allacciamento a depuratori comunali del Centro Storico di Venezia (escluso il Lido) ai sensi dell'art.1 della Legge speciale per Venezia n. 206 del 31 maggio 1995.

Premesso che

- Il D.P.R. n. 962 del 20 settembre 1973 detta norme per la tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque;
- La legge speciale per Venezia n. 206 del 31 maggio 1995 all'art. 1 comma 3 prevede che " *Negli ambiti indicati nel comma 1* (Venezia e Chioggia), *non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo , dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorché non rientranti nella tipologia di cui all'articolo 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purché sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia…*"
- All'interno della conterminazione lagunare di Venezia, l'autorizzazione allo scarico in Laguna è rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia (MAV);
- Tale procedura si applica esclusivamente ai sistemi di trattamento i cui scarichi sversano in Laguna all'interno della conterminazione lagunare;
- Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale;

Premesso altresì che

- Ai sensi dell'art. 124 del T.U. Ambiente, D.lgs. n.152/2006 "1. *Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attività' da cui origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto"*;
- Ai sensi dell'art.91 comma 3 del T.U. Ambiente "*resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia*";
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 662 del 2008 il Comune di Venezia ha affidato a Veritas spa la gestione tecnico/amministrativa e manutentiva degli impianti di depurazione di proprietà comunale nel Centro storico di Venezia (escluso il Lido);

Considerato che

- si rende necessario definire univocamente la procedura autorizzativa in oggetto;
- gli allacciamenti ai depuratori comunali nel Centro storico di Venezia devono avvenire nel rispetto dell'efficienza depurativa per cui l'impianto è dimensionato, previa verifica di congruità da parte del Gestore dei depuratori di cui sopra, Veritas spa;
- gli allacciamenti ai pozzetti di interfaccia dei collettori comunali, che asservono ai depuratori comunali nel Centro storico di Venezia, devono avvenire previo parere della Direzione PEL per la corretta esecuzione degli stessi;

Ritenuto che sia opportuno chiarire le procedure in oggetto in osservanza della legislazione statale e regionale vigente.

Sentiti la Direzione P.E.L. Area viabilità e fognature e il Gestore dei depuratori comunali, Veritas spa;

Richiamati

La legislazione speciale di Venezia,

Il T.U. Ambiente, D.lgs. n.152/2006 e succ.modifiche e correzioni,

CITTA' DI VENEZIA

ORDINA CHE

-Nelle località servite da rete fognaria, ogni insediamento che genera uno scarico deve provvedere all'allaccio alla rete fognaria secondo le modalità sotto elencate.

-Ogni scarico non autorizzato ovvero non conforme alle caratteristiche tecniche è considerato abusivo e suscettibile d'immediata soppressione ai sensi della legge speciale per Venezia.

RENDE NOTO, inoltre, CHE

1) Per il rilascio del certificato di regolare allacciamento a depuratori comunali del Centro Storico di Venezia (escluso Lido**),** l'istanza va presentata al Comune, Direzione Ambiente all'Ufficio Tutela delle Acque.

Il fac-simile dell'istanza e la documentazione necessaria è descritta nell'**allegato 1** al presente atto.

L'istanza di cui al punto precedente (**allegato 1**) è scaricabile sul sito istituzionale del Comune, Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio e ritirabile presso l'Ufficio Tutela delle Acque.

Il provvedimento finale di certificato di regolare allacciamento ai depuratori comunali nel Centro Storico di Venezia (escluso Lido) rilasciati dal Comune, Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio, costituisce **documentazione necessaria** al fine del rilascio del certificati di agibilità ai sensi del DPR n.380 del 2001 e succ. modifiche ed integrazioni.

2) Nell'eventualità di nuovi collettori comunali allacciati a impianti di depurazione già esistenti, la Direzione PEL dovrà comunicare alla Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio, l'elenco degli utenti collegabili al fine di poter emettere l'ordinanza di allacciamento e imporre così all'utente la presentazione dell'istanza per il rilascio del certificato di regolare allacciamento di cui sopra.

3) La Direzione PEL promuove apposite campagne volte ad individuare gli insediamenti soggetti all'obbligo di allaccio e a verificare, per le utenze già allacciate, la loro conformità alla caratteristiche tecniche e all'efficienza depurativa dell'impianto a cui sono collegati. Gli oneri relativi di allaccio e di adeguamento sono a carico degli utenti.

La presente disposizione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Il SINDACO

Prof. Massimo Cacciari